

ORIGINALE



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO PERSONALE
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 145 di data 29 ottobre 2013

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 807, ASSISTENTE TECNICO, CATEGORIA C – LIVELLO BASE, PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA: ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO PARENTALE DAL 28 OTTOBRE 2013 AL 30 OTTOBRE 2013, PER IL FIGLIO LORENZO.

Relazione.

Il dipendente matricola n. 807, assistente tecnico, categoria C – livello base, presso il Servizio edilizia privata, con lettera – modello di data 25 ottobre 2013, prot. n. 28056 ha chiesto di fruire del congedo parentale nel periodo 28 ottobre 2013 – 30 ottobre 2013, per assistere il figlio Lorenzo, nato il giorno 20 aprile 2013, come previsto dall'articolo 45, punto 7, del Contratto di lavoro per i dipendenti dalle autonomie locali di data 20 ottobre 2003 (nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 20 dell'accordo per il rinnovo del C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale – per il quadriennio giuridico 2006 – 2009 e per il biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto in data 22 settembre 2008).

L'articolo 45, comma 7, del vigente contratto collettivo prevede che *“nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci mesi”*.

Il congedo parentale, fruibile anche frazionatamente in giorni lavorativi, *“è considerato assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario, computati complessivamente per entrambi i genitori, ridotti in caso di fruizione frazionata, con la corresponsione dell'intera retribuzione, escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non sono corrisposte per almeno dodici mensilità. Il calcolo retributivo comporta quindi che siano aggiunti due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente per il personale il cui orario è articolato su cinque giorni e un ulteriore giorno non lavorativo ogni sei giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente per il personale il cui orario è articolato su sei giorni.*

Per il restante periodo di congedo spetta il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri pensionistici. Dai tre agli otto anni è garantita a carico dell'amministrazione la copertura degli oneri pensionistici nei casi in cui non sia già prevista la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs.n. 151/2001”.

Si precisa che a seguito del presente provvedimento, il periodo di congedo parentale concesso al dipendente matricola n. 807 ai sensi dell'articolo 45, punto 7, del Contratto di lavoro per i dipendenti dalle autonomie locali di data 20 ottobre 2003, fruito da entrambi i genitori e calcolato secondo le prescrizioni contrattuali (aggiunta di due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente), risulta essere il seguente:

PERMESSO	PERIODO		PROVVEDIMENTO		PERIODO RICHIESTO	PERIODO CONTEGGIATO
	DAL	AL	DET. N.	DI DATA		
Congedo parentale	28/10/2013	30/10/2013	--	odierna	3 giorni	3 giorni
Totale congedo parentale richiesto						3 giorni

Periodo complessivo di congedo parentale fruito da entrambi i genitori per il figlio Lorenzo

3 giorni

Si precisa che il periodo finora calcolato sarà rideterminato, alla luce delle medesime disposizioni contrattuali, a fronte di nuovi periodi di congedo parentale richiesti dal dipendente e fruiti frazionatamente in giorni lavorativi.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per il periodo 2010/2015;

precisato che vista l'assenza del Segretario generale, la presente determinazione viene assunta dal Vicesegretario generale;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l'articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;

vista la deliberazione n. 104 di data 18 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, pluriennale 2013 – 2015, relazione previsionale e programmatica e altri allegati;

vista la deliberazione n. 183 di data 27 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2013 ai fini contabili;

visto l'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;

DETERMINA

1. di disporre, per i motivi evidenziati in premessa, l'astensione dal lavoro per congedo parentale del dipendente matricola n. 807, assistente tecnico, categoria C – livello base, presso il Servizio edilizia privata, per il figlio Lorenzo, nato il giorno 20 aprile 2013, per il periodo 28 ottobre 2013 – 30 ottobre 2013, per complessivi 3 giorni, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, recepita dall'articolo 45 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro 20 ottobre 2003 per i dipendenti dalle autonomie locali;
2. di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, i periodi di congedo parentale goduti complessivamente dal dipendente matricola n. 807, ai sensi dell'articolo 45, punto 7, del contratto di lavoro per i dipendenti dalle autonomie locali di data 20 ottobre 2003 e calcolato secondo le prescrizioni contrattuali (aggiunta di due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente) è pari a 3 giorni, secondo il prospetto riepilogativo seguente:

PERMESSO	PERIODO		PROVVEDIMENTO		PERIODO RICHiesto	PERIODO CONTEGGIATO
	DAL	AL	DET. N.	DI DATA		
Congedo parentale	28/10/2013	30/10//2013	--	odierna	3 giorni	3 giorni
Periodo complessivo di congedo parentale fruito da entrambi i genitori per il figlio Lorenzo						3 giorni

precisando che il periodo finora calcolato sarà rideterminato, alla luce delle medesime disposizioni contrattuali, a fronte di nuovi periodi di congedo parentale richiesti dal dipendente e fruiti frazionatamente in giorni lavorativi;

1. di precisare che durante il periodo di congedo parentale concesso con il presente provvedimento al dipendente spetta il 100% della retribuzione;
1. di dare atto che il periodo di congedo parentale di cui al presente provvedimento è utile per il computo dell'anzianità di servizio, con copertura degli oneri pensionistici, compresi gli effetti relativi al congedo ordinario ed alla tredicesima mensilità;
1. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio stipendi per i provvedimenti di competenza;
1. di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
1. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

PER IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Cristina Bronzini

Determinazione nr. 145 del 29 ottobre 2013

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Personale – Bertamini Giovanna.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Stipendi – Trentin Rossella.
